

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CE e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifche professionali e delle direttive 77/452/CEE, 74/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico

(Parere ai sensi dell'articolo 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 aprile 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/19/CE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/48/CEE E 92/51/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVE AL SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E LE DIRETTIVE 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE E 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE E 93/16/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTI LE PROFESSIONI DI INFERMIERE RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA GENERALE, DENTISTA, VETERINARIO, OSTETRICA, ARCHITETTO, FARMACISTA E MEDICO.

Lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione della delega conferita dalla legge 1 marzo 2002, n. 39, (Legge comunitaria 2001) e recepisce la direttiva 2001/19/CE del 14 maggio 2001 del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/4432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico

Lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 10 articoli e undici allegati.

L'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE.

Specificamente vengono modificati gli articoli 1, 2 del citato decreto legislativo, introducendo il concetto di "formazione regolamentata", gli articoli 3 e 6 (in materia di misure compensative), l'articolo 7 (relativo al tirocinio di adattamento), l'articolo 8 (concernente la prova attitudinale), l'articolo 11 (per quanto riguarda le competenze per il riconoscimento), l'articolo

16 in materia di copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale. Infine è stato modificato l'Allegato A per tener conto dell'istituzione di nuovi albi professionali e dei cambiamenti apportati dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

Inoltre si è ritenuto opportuno tener conto del disposto della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-145/99 relativa alla professione di avvocato, già attuata, per completare la disciplina della prova attitudinale e del tirocinio di adattamento affidata ad un regolamento che le singole Autorità competenti non hanno, ad oggi, ancora emanato.

La mancanza del regolamento non ha, nei fatti, impedito alle Autorità di effettuare i riconoscimenti professionali, ma lascia la norma inutilmente incompleta e passibile, quindi, di censura da parte della Commissione europea.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale. Specificamente vengono modificati gli articoli 6 (per le misure compensative), gli articoli 8 e 10 (in materia di prova attitudinale), l'articolo 9 (relativo al tirocinio di adattamento); l'articolo 13 (per quanto riguarda le competenze per il riconoscimento), l'articolo 14 (relativo alla procedura di riconoscimento), gli articoli 17 e 18 in materia di copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale. E' stato modificato l'Allegato C per tener conto dell'istituzione di nuovi albi professionali e dei cambiamenti avvenuti anche per effetto del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

L'articolo 3 apporta modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n.905 relativa agli infermieri professionali. In proposito viene modificato l'articolo 3 per quanto riguarda la procedura di notifica alla Commissione europea dei titoli da parte del Ministero della Salute e il riconoscimento di titoli acquisiti in Paesi terzi e riconosciuti in uno Stato membro.

L'articolo 4 apporta modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla professione di odontoiatra. In particolare vengono modificati gli articoli 11, per quanto riguarda la procedura di notifica alla Commissione europea dei titoli da parte del Ministero della Salute, l'articolo 18 per il conseguimento dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista, l'articolo 19 che detta una disciplina dettagliata per i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e per coloro che l'hanno iniziata dopo il 28 gennaio del 1980 ed entro il 31 dicembre dell'84, ai fini di poter esercitare l'attività in altri Stati membri dell'U.E. ed infine l'articolo 20 in cui si indicano i soggetti che possono esercitare l'attività di odontoiatra in virtù di diritti acquisiti.

Gli articoli 5, 6, apportano modifiche, rispettivamente, alla legge 8 novembre 1984, n. 750, relativa alla professione di veterinario, alla legge 13 giugno 1985 n. 296, relativa alla professione di ostetrica per quanto riguarda la procedura di notifica e la procedura di riconoscimento di titoli acquisiti in Paesi terzi e riconosciuti in uno Stato membro.

L'articolo 7 apporta modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, per tener conto di alcuni errori materiali presenti nel testo dell'art. 16, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, che contiene modifiche al decreto legislativo sopra citato.

L'articolo 8 contiene modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla professione di farmacista, si tratta, in particolare, della estensione dei diritti acquisiti di cui all'art. 5 comma 1, del decreto, ai farmacisti italiani che hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003.

L'articolo 9 apporta modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico.

Specificamente viene modificato l'articolo 5, relativo alla la procedura di valutazione dei periodi di formazione dei medici chirurghi, l'articolo 6, per quanto riguarda il riconoscimento in Italia dei titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna, l'articolo 16, concernente la procedura di notifica alla commissione europea, l'articolo 18 nel quale viene introdotto il concetto di "formazione continua" di cui al decreto legislativo 229/1999 che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria", e l'articolo 20 sulla formazione dei medici specialisti.

L'aspetto più innovativo si trova nella modifica all'articolo 24 del decreto legislativo 368 del 1999 relativo ai requisiti per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per il quale occorre seguire un corso di formazione non più di due, ma di tre anni. Tale cambiamento sostanziale previsto dalla direttiva ha comportato tutta una serie di modifiche per adeguare la normativa esistente a tale cambiamento.

L'articolo 10 prevede che le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1 marzo 2002, n.39.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/19/CE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/48/CEE E 92/51/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVE AL SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E LE DIRETTIVE 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE E 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/4432/CEE, 85/433/CEE E 93/16/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTI LE PROFESSIONI DI INFERMIERE RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA GENERALE, DENTISTA, VETERINARIO, OSTETRICA, ARCHITETTO, FARMACISTA E MEDICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge Comunitaria 2001, ed in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/19/CE recante modifiche alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, dell'istruzione, università e ricerca e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e dei beni e delle attività culturali;

EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche.

a) All'articolo 1, comma 3, le parole: "dello stesso livello di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "di livello di formazione equivalente".

b) Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

" art. 2 bis (*formazione regolamentata*)

1. Si definisce formazione regolamentata qualsiasi formazione:

- direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e
- consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine".

c) All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente :

"1.bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica se il richiedente è in possesso di una formazione regolamentata".

d) All'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).".

e) L'articolo 7 è modificato come segue:

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione."

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Con decreto del Ministro competente di cui all’articolo 11 sono definite le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione del tirocinio di adattamento.”.

f) L’articolo 8 è modificato come segue:

1. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. L’esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all’articolo 12.

3-ter. Con decreto del Ministro competente di cui all’articolo 11, è istituita la commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale costituita da docenti delle materie oggetto della prova e da professionisti abilitati.”.

g) l’articolo 9 è soppresso.

h) L’articolo 11, comma 1, è modificato come segue:

1. Alla lettera a) dopo la parola:”decreto” sono aggiunte le seguenti:” , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)”.

2. La lettera d), è sostituita dalla seguente:

“d) il Ministero dell’istruzione dell’ università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto iunior e pianificatore iunior”

3. La lettera e) è sostituita dalla seguente:

“ e) il Ministero dell’istruzione dell’ università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado”

i) All’articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti :

“4- bis. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 1, possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro d’origine o di provenienza.

4-ter. Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all’art. 1, possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l’assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l’estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.”

- l) Tutti i richiami al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e al Ministero della istruzione vanno intesi come: effettuati al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
- m) Tutti i richiami al Ministero della sanità vanno intesi come effettuati al Ministero della salute.
- n) L'allegato A è sostituito dall'Allegato I del presente decreto legislativo.

Art.2

(Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319)

1. Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, è modificato come segue:
 - a) All'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2- bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1."
 - b) All'art. 8, comma 1, lettera a), le parole:" art. 1, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti:" art. 1, comma 3, lettera a)".
 - c) L'articolo 9 è modificato come segue:
 1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione."
 2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministro competente di cui dell'articolo 13 sono definite le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione del tirocinio di adattamento."
 - d) L'articolo 10 è modificato come segue:
 1. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'articolo 12.

3-ter. Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, è istituita la commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale costituita da responsabili della formazione oggetto della prova e da professionisti abilitati."

e) L'articolo 11 è soppresso.

f) L'articolo 13 è modificato come segue:

1. Il comma 1, lettera d), è sostituito dal seguente:

"d) il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione secondaria"

2. Al comma 1, lettera g), le parole: "della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "delle politiche sociali."

g) L'articolo 14, comma 4, lettera g), è soppresso.

h) All'articolo 17, comma 2, lettera c) le parole: "della previdenza sociale" sono sostituite con le seguenti: "delle politiche sociali".

i) All'articolo 18, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4- bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesto il requisito della capacità finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di origine o di provenienza.

"4- ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione è richiesta una copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1 possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalità e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione:"

l) Tutti i richiami al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e al Ministero della istruzione vanno intesi come effettuati al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

m) Tutti i richiami al Ministero della sanità vanno intesi come effettuati al Ministero della salute.

n) L'allegato C è sostituito dall'Allegato II del presente decreto legislativo.

Art.3

(Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, relativa agli infermieri professionali)

1. La legge 18 dicembre 1980, n. 905, è modificata come segue:

a) Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3. bis.

1. Il Ministero della Salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali.

Art. 3 ter

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'Allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.

Art. 3. quater

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
 2. Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentita la Federazione Nazionale Collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
 3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
 4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.".
- b) Gli Allegati A e B sono sostituiti dall'Allegato III del presente decreto e tutti i richiami all'Allegato A e all'allegato B vanno intesi come effettuati all'Allegato A.

Art. 4

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n.409, relativa alla professione di odontoiatra)

1. La legge 24 luglio 1985, n. 409, è modificata come segue:

a) Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

"Art. 11- bis.

1. Il Ministero della Salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 11- ter.

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro negli Allegati della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.

Art. 11- quater.

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2: Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale."

b) All'art. 18. bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti :

"1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti.

1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria.

1-quater. Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può indicare presso quale Università effettuarla.

1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione complementare."

c) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e con le Associazioni professionali competenti, rilascia un attestato nel quale certifica:

a) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,

b) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato,

che sono autorizzati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non è richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro della sanità del 18.9.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Ordinaria n. 222 del 22.9.2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.”.

d) L'art. 20 è sostituito dal seguente:

“Art. 20.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:

a) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

b) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'art. 19, comma 3”.

2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.”.

e) Gli allegati A e B, sono sostituiti dall'Allegato IV del presente decreto e l'Allegato C è sostituito dall'Allegato V del presente decreto. Tutti i riferimenti all'allegato A e B sono intesi come effettuati all'Allegato A e tutti i riferimenti all'allegato C sono intesi come effettuati all'Allegato B.

Art.5

(Modifiche alla legge 8 novembre 1984, n.750, relativa alla professione di veterinario)

1. La legge 8 novembre 1984, n.750, è modificata come segue:
 - a) All'articolo 5, comma 1, la lettera "B" è soppressa. Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

1. Il Ministero della Salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 3- ter.

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'Allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.

Art. 3- quater.

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, sentita la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Veterinari Italiani, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.".

b) L'allegato è sostituito dall'allegato VI del presente decreto.

Art. 6

(Modifiche alla legge 13 giugno 1985, n.296, relativa alla professione di osterica)

1. La legge 13 giugno 1985, n. 296, è modificata come segue:

a) Dopo l'art. 3 sono inseriti i seguenti:

"Art.3- bis

1. Il Ministero della Salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate

dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente legge.

Art. 3-ter.

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'Allegato della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.

Art. 3-quater

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentita la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale."

b) Gli Allegati A e B sono sostituiti dall'Allegato VII del presente decreto. Tutti i riferimenti all'Allegato A e B sono intesi come effettuati all'Allegato.

Art. 7

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.129, relativo alla professione di architetto)

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è modificato come segue:

a) All'articolo 2, comma 2-ter, le parole: "10 maggio 1985" sono sostituite con: "5 agosto 1985".

b) All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"2. sexies. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti."

L'articolo 4 è integrato dal comma:

"10 bis. Il provvedimento di cui al comma 8 è debitamente motivato e può essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Il richiedente può ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine stabilito."

d) Nell'Allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo trattino la frase: "rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto" è sostituita dalla seguente: "rilasciato dalla Facoltà di ingegneria (de Engenharia) dell'Università di Porto".

(Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.258, relativo alla professione del farmacista)

1. Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, è modificato come segue:

a) Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art.3- bis.

1. Il Ministero della Salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.

Art.3- ter.

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro nell'Allegato del presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dallo stesso decreto.

"Art 3- quater.

1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.

2. Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.

3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale."

b). All'art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il Ministero della Salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1°

novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati nel nostro Paese all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attività alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.”.

c) L'Allegato è sostituito dall'Allegato VIII del presente decreto.

Art.9

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico)

1. Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificato come segue:

a) All'art. 5, comma 2, dopo la parola : "provenienza" è aggiunta la frase: "tenendo conto dell'eventuale esperienza professionale, della formazione supplementare e continua in medicina maturata dall'interessato".

b) All'art. 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. I competenti organi accademici, su proposta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, valutato il contenuto e la durata della formazione dell'interessato sulla base dei diplomi, certificati e altri titoli presentati e della sua eventuale esperienza professionale, formazione supplementare e continua in medicina, determinano la durata della formazione complementare ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato."

c) All'art. 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi."

d) All'art. 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai requisiti per la formazione di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame di idoneità professionale specifica organizzato nel contesto delle misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999 ivi vigente".

e) All'art. 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il Ministero della Salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.

3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle loro autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dallo stesso decreto.

3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della Salute, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.

3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale."

f) All'art. 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999, assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita professionale."

g) All'art. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina generale".

2. il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la procedura prevista dall'art. 44- bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/CEE".

h) All'art. 24, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni ed è riservato ai"

laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati entro il 1° gennaio 2006.”

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle Regioni e delle Province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della Salute.”

3. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2. bis. La durata del corso di cui al comma 1, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'articolo 18, impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie e se tale formazione è attestata dal Ministero della Salute, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca.”

4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ La formazione a tempo pieno, ferme restando le ipotesi previste dall'art. 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori. Le Regioni e le Province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno
- la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto quella a tempo pieno
- l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno
- la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie.

- i periodi di formazione a tempo pieno siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale."

All'art. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le Regioni e le Province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili."

2. il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le Regioni e le Province autonome, emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema."

l) L'art. 26, è modificato come segue:

1. il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, in relazione alla disponibilità di attrezzature e di servizi, o nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla Regione o Provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. il comma 2, è modificato come segue:

- alla lettera b) la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre"
- alla lettera c) la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro"
- alla lettera d) la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"
- alla lettera e) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sette".

3. il comma 3, è soppresso.

4. al comma 4 la frase: " ai sensi del comma 3" è soppressa.

5. il comma 5, è sostituito dal seguente:

“5. Il corso inizia il 1° novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non può concludersi prima del 30 settembre del terzo anno.”;

m) L'art. 27, è modificato come segue:

1. al comma 2, le parole: “di cui all'articolo 26, comma 3” sono soppresse.
2. al comma 3, le parole: “ai sensi dell'articolo 26, comma 3” sono soppresse.
3. al comma 6, le parole: “nello stesso biennio” sono sostituite dalle seguenti: “nello stesso triennio” e le parole: “nel biennio successivo” sono sostituite dalle seguenti: “nel triennio successivo”.

n) L'art. 28, comma 2, è soppresso.

o) L'art. 34, è modificato come segue:

1. al comma 1, dopo le parole: “a tempo pieno.” è aggiunta la frase: “ Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico specialista, può esercitare le attività di cui all'articolo 19, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”
2. il comma 4, è soppresso.

p) L'Allegato A è sostituito dall'Allegato IX del presente decreto, l'Allegato B-I Parte è sostituito dall'Allegato X del presente decreto e gli allegati B-II Parte, C e D sono sostituiti dall'Allegato XI del presente decreto. Tutti i riferimenti all'allegato D sono intesi come effettuati all'Allegato C.

Art. 10
(*norme finali*)

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 5, della legge 1° marzo 2002, n. 39.

Il presente decreto, munito dei sigilli dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

ALLEGATO I
(Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)

ALLEGATO A

<i>PROFESSIONI</i>	<i>AUTORITA' COMPETENTE</i>
AGENTE DI CAMBIO AGROTECNICO ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE ATTUARIO ATTUARIO JUNIOR AVVOCATO BIOLOGO BIOLOGO JUNIOR CHIMICO CHIMICO JUNIOR CONSULENTE DEL LAVORO DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR ZOOLOGO BIOTECNOLOGO AGRARIO DOTTORE COMMERCIALISTA GEOMETRA GEOLOGO GEOLOGO JUNIOR INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE INGEGNERE INDUSTRIALE INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE JUNIOR INGEGNERE INDUSTRIALE JUNIOR INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE JUNIOR PERITO AGRARIO PERITO INDUSTRIALE PSICOLOGO PSICOLOGO JUNIOR RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE REVISORE CONTABILE TECNOLOGO ALIMENTARE	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PIANIFICATORE TERRITORIALE PAESAGGISTA CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI ARCHITETTO JUNIOR PIANIFICATORE JUNIOR DOCENTE SCUOLA MATERNA DOCENTE DI SCUOLA ELEMENTARE DOCENTE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

PRIMO GRADO DOCENTE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO	
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA INFERMIERE PEDIATRICO (già VIGILATRICE D'INFANZIA) ASSISTENTE SANITARIO	MINISTERO DELLA SALUTE
CONSULENTE PROPRIETA' INDUSTRIALE	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGATO II
(Di cui all'art. 2, comma 1, lettera n))

ALLEGATO C

<i>PROFESSIONI</i>	<i>AUTORITA' COMPETENTE</i>
GIORNALISTI	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
GUIDA TURISTICA ORGANIZZATORE CONGRESSUALE ANIMATORE TURISTICO PERITI ED ESPERTI	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ISTRUTTORE NAUTICO MAESTRO DI SCI GUIDA ALPINA GUIDA SPELEOLOGICA	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
ISTRUTTORI DI GUIDA INSEGNANTI DI TEORIA	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
PROMOTORI FINANZIARI	CONSOB

ALLEGATO III

(di cui all'art.3, lettera b)

Allegato A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli d'infermiere responsabile dell'assistenza generale

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	*-Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster -Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) -Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin) *-Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde -Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) -Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin) *-Brevet van verpleegassistent(e) -Brevet d'hospitalier(ère) -Brevet einer Pflege Assistentin	1. De erkende opleidingsinstellingen/les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannte Ausbildungsanstalten 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française" / die zuständige "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft"	
Danmark	Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerske	Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet	
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege	Staatlicher Prüfungsausschuss	
Ελλάς	1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 3. Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής 4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 6. Πτυχίο Τυπιασος Νοσηλευτικής	1. Πανεπιστήμιο Αθηνών 2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	
España	Título de Diplomado universitario en Enfermería	Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad	
France	1. diplôme d'Etat d'infirmier(ère) 2. diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu de la loi du... et du décret du....	Le ministère de la santé	
Ireland	Certificate of Registered General Nurse	An Bord Altranais (The Nursing Board)	
Italia	Diploma di infermiere professionale	Scuole riconosciute dallo Stato	
Luxembourg	1. diplôme d'Etat d'infirmier 2. diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué	Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports	
Nederland	1. diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A 2. diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) 3. diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) 4. diploma beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4	1. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 2. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 3. Door een van overheidswege benoemde examencommissie 4. Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling 5. Door een van overheidswege aangewezen	

	1. diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5	opieidingsinstelling	
Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Osterreich	1. Diplom als "Diplomierete Gesundheits- und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" 2. Diplom als "Diplomierete Krankenschwester/ Diplomierter Krankenpfleger"	1. Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege 2. Allgemeine Krankenpflegeschule	
Portugal	1. Diploma do curso de enfermagem geral 2. Diploma/carta de curso de habilitação em enfermagem 3. Carta de curso de licenciatura em enfermagem	1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde	
Suomi/Finland	1. Sairaanhoidajan tutkinto/sjukskötarexamen 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja (AMK)-yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)	1. Terveystieteiden tutkimuskeskukset 2. Ammattikorkeakoulut/yrkeshögskolor	
Sverige	Sjukskötarexamen	Universitet eller högskola	
United Kingdom	Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Various	

ALLEGATO IV

(di cui all'art.4, lettera c)

Allegato A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	-Diploma van tandarts -Diplôme licencié en science dentaire	1. De universiteit/en universités 2. De bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap / le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française"	
Danmark	Bovis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)	Tandlægehøjskoleme Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet	Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland	Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung	Zuständige Behörden	
Ελλάδα	Πτυχίο Οδοντιατρικής	Πανεπιστήμιο	
España	Titulo de Licenciado en Odontología	El rector de una Universidad	
France	Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire	Universités	
Irland	Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS)	Universities / Royal College of Surgeons in Ireland	
Italia	Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire	Jury d'examen d'Etat	
Nederland	Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen.	Faculteit Tandheelkunde	
Osterreich	Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde"	Medizinische Fakultät der Universität	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina dentária	Faculdades Institutos Superiores	
Suomi/Finland	Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ odontologie licentiatexamen	1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2.Oulun yliopisto 3.Turun yliopisto	Terveysturvakeskuksen oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beakt av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring
Sverige	Tandläkarexamen	Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola	Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen
United Kingdom	Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.) / Licentiate in Dental Surgery	Universities / Royal Colleges	

ALLEGATO V

(di cui all'art.9 lettera c)

Allegato B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista

1. Ortodonzia

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique / België/Belgien	--		
Danimark	Bevis for tilladelse til at betragte sig som speciallæge i ortodonti	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie	Landeszahnärztekammer	
Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής	1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2) Νομαρχία	
España	-		
France	Titre de spécialiste en orthodontie	Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes	
Ireland	Certificate of specialist dentist in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	
Italia	-		
Luxembourg	-		
Nederland	Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	
Osterreich	-		
Portugal	-		
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiden oikomishoitaja/specialistand-läkarexamen, tandreglering	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandreglering	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training in orthodontics	Competent authority recognised for this purpose	

2. Chirurgia odontostomatologica

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/Belgiè/ Belgien	-		
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie	Landes Zahnärztekammer	
Ελλάς	Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής	1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2) Νομαρχία	
España	-		
France	-		
Ireland	Certificate of specialist dentist in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose by the competent minister	
Italia	-		
Luxembourg	-		
Nederland	Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister	Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde	
Osterreich	-		
Portugal	-		
Suomi/Finland	Erikoishammaslääkärin tutkimus, suu- ja leukakirurgia/specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Oulun yliopisto 3. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of completion of specialist training in oral surgery	Competent authority recognised for this purpose	

ALLEGATO VI
(di cui all'art.5 comma 1 lettera b.)

Allegato

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	-Diploma van dierenarts -Diplôme de docteur en médecine vétérinaire	1. De universiteiten/ les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
Danmark	Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab	Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole	
Deutschland	Zeugnis über das Ergebnis der Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung	Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule	
Ελλάδα	Πτυχίο Κτηνιατρικής	Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας	
España	Título de Licenciado en Veterinaria	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad	
France	Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire		
Ireland	1. Diploma of Bachelor in Veterinary Medicine (MVB) 2. Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)		
Italia	Diploma di laurea in medicina veterinaria	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire	Jury d'examen d'Etat	
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veerzorgkundig examen		
Osterreich	1. Diplom-Tierarzt 2. Magister medicinae veterinariae	Universität	1. Doktor der Veterinärmedizin 2. Doctor medicinae veterinariae 3. Fachtierarzt

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Portugal	Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária	Universidade	
Suomi/Finland	Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/veterinärmedicinens licentiatexamen.	Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet	
Sverige	Veterinärexamen	Sveriges Lantbruksuniversitet	
United Kingdom	1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) 6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)	1. University of Bristol 2. University of Liverpool 3. University of Cambridge 4. University of Edinburgh 5. University of Glasgow 6. University of London	

ALLEGATO VII
(di cui all'art.6, comma b)

Allegato

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/ België/ Belgio	-Diploma van vroedvrouw/ -Diplôme d'accoucheuse	1. De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française"	
Danmark	Bevis for bestået jordemodereksamen	Danmarks jordemoderskole	
Deutschland	Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger	Staatlicher Prüfungsausschuss	
Ελλάς	1. Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 2. Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 3. Πτυχίο Μαιας Ανωτέρας Σχολής Μαιών	1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας	
España	Título de matrona / asistente obstetrico (matrona) / enfermera obstetrica-ginecológica	Ministerio de Educación y Cultura	
France	Diplôme de sage-femme	L'Etat	
Γρεβίσις	Certificate in Midwifery	An Board Albanais	
Italia	Diploma d'ostetrica	Scuole riconosciute dallo Stato	
Luxembourg	Diplôme de sage-femme	Ministere de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports	
Nederland	Diploma van verloskundige	Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Ostereich	Hebammen-Diplom	Hebammenakademie / Bundeshebammenlehranstalt	
Portugal	1. Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica 2. Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica 3. Diploma (do curso de pós- licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica	1. Escolas de Enfermagem 2. Escolas Superiores de Enfermagem 3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde	
Suomi/ Finland	1. Kätilön tutkinto/barnmorske- examen 2. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)	1. Terveystieteiden laitokset/hälsovårdsläroanstalter 2. Ammattikorkeakoulu/ yrkeshögskolor	
Sverige	Barnmorskeexamen	Universitet eller högskola	
United Kingdom	Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting	Various	

ALLEGATO VIII**Allegato A**

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di farmacisti

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
Belgique/België/ Belgien	-Diploma van apoteker -Diplôme de pharmacien	1. De universiteiten/ les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Danmark	Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen	Danmarks Farmaceutiske Højskole
Deutschland	Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung	Zuständige Behörden
Ελλάδα	Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επινέλευτος	Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
España	Título de licenciado en farmacia	Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad
France	Diplôme d'Etat de pharmacien/Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie	Universités
Ireland	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist	
Italia	Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato	Università
Luxembourg	Diplôme d'Etat de pharmacien	Jury d'examen d'Etat - visa du ministre de l'éducation nationale
Nederland	Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apotheksexamen	Faculteit Pharmacie
Osterreich	Staatliches Apothekerdiplom	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Portugal	Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas	Universidades
Suomi/Finland	Provisorin tutkinto/provisorexamen	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto
Sverige	Apotheksexamen	Uppsala universitet
United Kingdom	Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist	

ALLEGATO IX
(di cui all'art.9 comma 1, lettera p)

Allegato A

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	-Diploma van arts -Diplôme de docteur en médecine	1. De universiteiten/ les universités 2. De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française	
Danimark	Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen	Medicinsk universitetsfakultet	1. Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og 2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen
Deutschland	1. Zeugnis über die Ärztliche Prüfung 2. Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war	Zuständige Behörde	1. Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum 2.-
Ελλάδα	Πτυχίο Ιατρικής	1) Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου, 2) Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου	
España	Título de Licenciado en Medicina y Cirugía	Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad	
France	Diplôme d'Etat de docteur en médecine	Universités	
Ireland	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience
Italia	Diploma di laurea in medicina e chirurgia	Università	Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia
Luxembourg	Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.	Jury d'examen d'Etat	Certificat de stage
Nederland	Genugschrift van met goed gevoig afgelegd artsexamen	Faculteit Geneeskunde	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Osterreich	1. Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) 2. Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharzt Diplom	1. Medizinische Fakultät einer Universität 2. Österreichische Ärztekammer	
Portugal	Carta de Curso de licenciatura em medicina	Universidades	Diploma comprovativo de conclusão do internato geral emitido pelo Ministério de Saúde
Suomi/Finland	Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiate examen	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	Todistus lääkäriin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården
Sverige	Läkarexamen	Universitet	Bevis om praktisk utbildning som utföras av Socialstyrelsen
United Kingdom	Primary qualification	Competent examining body	Certificate of experience

ALLEGATO X

(di cui all'art.9, comma 1, lettera p)

Allegato B

Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma	Certificato da unire al diploma
Belgique/België/ Belgien	Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste	Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique	
Danmark	Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge	Sundhedsstyrelsen	
Deutschland	Fachärztliche Anerkennung	Landesärztekammer	
Ελλάς	Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας	1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 2) Νοσοσηρία	
España	Título de Especialista	Ministerio de Educación y Cultura	
France	1. Certificat d'études spéciales de médecine 2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 3. Certificat d'études spéciales de médecine 4. Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine	1. 3. 4. Universités 2. Conseil de l'Ordre des médecins	
Ireland	Certificate of Specialist doctor	Competent authority	
Italia	Diploma di medico specialista	Università	
Luxembourg	Certificat de médecin spécialiste	Ministre de la Santé publique	
Nederland	Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister	1. Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 2. Sociaal-Geneskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 3. Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst	
Osterreich	Fachärztdiplom	Osterreichische Ärztekammer	
Portugal	1. Grau de assistente e/ou 2. Título de especialista	1. Ministério da Saúde 2. Ordem dos Médicos	
Suomi/Finland	Erikoislääkärin tutkinto/ specialistläkarexamen	1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 2. Kuopion yliopisto 3. Oulun yliopisto 4. Tampereen yliopisto 5. Turun yliopisto	
Sverige	Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen	Socialstyrelsen	
United Kingdom	Certificate of Completion of specialist training	competent authority	

Allegato C
Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
ANESTESIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimant	
Danmark	Anæstesiologi	
Deutschland	Anästhesiologie	
Ελλάδα	Αναesthesiologia	
España	Anestesiología y Reanimación	
France	Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale	
Irland	Anæsthesia	
Italia	Anestesia e rianimazione	
Luxembourg	Anesthésie-réanimation	
Nederland	Anesthesiologie	
Österreich	Anästhesiologie und Intensivmedizin	
Portugal	Anestesiologia	
Suomi/Finland	Anestesiologia ja tehohoito/anestesiologi och intensivvård	
Sverige	Anestesi och intensivvård	
United Kingdom	Anæsthetics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA GENERALE		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie/heelkunde	
Danmark	Kirurgi eller kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Chirurgie	
Ελλάδα	Χειρουργική	
España	Cirugía general y del aparato digestivo	
France	Chirurgie générale	
Irland	General surgery	
Italia	Chirurgia generale	
Luxembourg	Chirurgie générale	
Nederland	Heelkunde	
Österreich	Chirurgie	
Portugal	Cirurgia geral	
Suomi/Finland	Yleiskirurgia/ allmän kirurgi	
Sverige	Kirurgi	
United Kingdom	General surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
NEUROCHIRURGIA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Neurochirurgie	
Danmark	Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme	
Deutschland	Neurochirurgie	
Ελλάδα	Νευροχειρουργική	
España	Neurocirugía	
France	Neurochirurgie	
Irland	Neurological surgery	
Italia	Neurochirurgia	
Luxembourg	Neurochirurgie	
Nederland	Neurochirurgie	
Österreich	Neurochirurgie	
Portugal	Neurocirurgia	
Suomi/Finland	Neurokirurgia/ Neurokirurgi	
Sverige	Neurokirurgi	
United Kingdom	Neurosurgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
OSTETRICA E GINECOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Gynécologie – obstétrique/ gynaeccologie – verloskunde	
Danmark	Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp	
Deutschland	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Ελλάδα	Μαιευτική-Γυναικολογία	
España	Obstetricia y ginecología	
France	Gynécologie – obstétrique	
Irland	Obstetrics and gynaecology	
Italia	Ginecologia e ostetricia	
Luxembourg	Gynécologie – obstétrique	
Nederland	Verloskunde en gynaecologie	
Österreich	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	
Portugal	Ginecologia e obstetricia	
Suomi/Finland	Naislääkärit ja synnytyskset/kvinnosjukdomar och förlossningar	
Sverige	Obstetrik och gynekologi	
United Kingdom	Obstetrics and gynaecology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA INTERNA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine interne/inwendige geneeskunde	
Danmark	Internt medicin	
Deutschland	Innere Medizin	
Ελλάδα	Παθολογία	
España	Medicina interna	
France	Médecine interne	
Irland	General medicine	
Italia	Medicina interna	
Luxembourg	Médecine interne	
Nederland	Inwendige geneeskunde	
Österreich	Innere Medizin	
Portugal	Medicina interna	
Suomi/Finland	Sisätauti/intre medicine	
Sverige	Internt medicin	
United Kingdom	Genera. (internal) medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
OCULISTICA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Ophthalmologie/oftalmologie	
Danmark	Oftalmologi eller øjensvedomme	
Deutschland	Augenheilkunde	
Ελλάδα	Οφθαλμολογία	
España	Oftalmología	
France	Ophthalmologie	
Irland	Ophthalmology	
Italia	Oftalmologia	
Luxembourg	Ophthalmologie	
Nederland	Oogheelkunde	
Österreich	Augenheilkunde und Optometrie	
Portugal	Oftalmologia	
Suomi/Finland	Silmätauti/ögonsjukdomar	
Sverige	Ögonsjukdomar (oftalmologi)	
United Kingdom	Ophthalmology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
OTORINOLARINGOIATRIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie	
Danmark	Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-hals sygdomme	
Deutschland	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	
Ελλάς	Ωτορινολαρυγγολογία	
España	Otorrinolaringología	
France	Oto-rhino-laryngologie	
Ireland	Otolaryngology	
Italia	Otorinolaringoiatria	
Luxembourg	Oto-rhino-laryngologie	
Nederland	keel-, neus- en oorbekunde	
Osterreich	Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	
Portugal	Otorrinolaringologia	
Suomi/Finland	Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ öron-, näs- och halssjukdomar	
Sverige	Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)	
United Kingdom	Otolaryngology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
PEDIATRIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Pédiatrie/pediatric	
Danmark	Pædiatri eller sygdomme hos børn	
Deutschland	Kinderheilkunde	
Ελλάς	Παιδιατρική	
España	Pediatría sus áreas específicas	
France	Pédiatrie	
Ireland	Paediatrics	
Italia	Pediatria	
Luxembourg	Pédiatrie	
Nederland	Kindergeneeskunde	
Osterreich	Kinder- und Jugendheilkunde	
Portugal	Pediatria	
Suomi/Finland	Lastentaudit/barnsjukdomar	
Sverige	Barn- och ungdomsmedicin	
United Kingdom	Paediatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
PNEUMOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Pneumologie	
Danmark	Medicinske lungesygdomme	
Deutschland	Pneumologie	
Ελλάς	Φυσιολογία- Πνευμονολογία	
España	Neumología	
France	Pneumologie	
Ireland	Respiratory medicine	
Italia	Malattie dell'apparato respiratorio	
Luxembourg	Pneumologie	
Nederland	Longziekten en tuberculose	
Osterreich	Lungenkrankheiten	
Portugal	Pneumologia	
Suomi/Finland	Keuhkosairaudet ja allergologia/ lungsjukdomar och allergologi	
Sverige	Lungsjukdomar (pneumologi)	
United Kingdom	Respiratory medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
UROLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Urologie	
Danmark	Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Urologie	
Ελλάδα	Ουρολογία	
España	Urología	
France	Urologie	
Ireland	Urology	
Italia	Urologia	
Luxembourg	Urologie	
Nederland	Urologie	
Osterreich	Urologie	
Portugal	Urologia	
Suomi/Finland	Urologia/urologi	
Sverige	Urologi	
United Kingdom	Urology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
ORTOPEDIA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie orthopédique/Orthopedische heekunde	
Danmark	Ortopædisk kirurgi	
Deutschland	Orthopädie	
Ελλάδα	Ορθοπαιδική	
España	Traumatología y cirugía ortopédica	
France	Chirurgie orthopédique et traumatologie	
Ireland	Orthopaedic surgery	
Italia	Ortopedia e traumatologia	
Luxembourg	Orthopédie	
Nederland	Orthopedie	
Osterreich	Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	
Portugal	Ortopedia	
Suomi/Finland	Ortopediä ja traumatologia: ortopedi och traumatologi	
Sverige	Ortopedi	
United Kingdom	Trauma and orthopaedic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il titolo
ANATOMIA PATOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Anatomie pathologique: pathologische anatomie	
Danmark	Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser	
Deutschland	Pathologie	
Ελλάδα	Παθολογική Ανατομική	
España	Anatomía patológica	
France	Anatomie et cytologie pathologiques	
Ireland	Morbid anatomy and histopathology	
Italia	Anatomia patologica	
Luxembourg	Anatomic pathologique	
Nederland	Pathologie	
Osterreich	Pathologie	
Portugal	Anatomia patologica	
Suomi/Finland	Patologia/patologi	
Sverige	Klinisk patologi	
United Kingdom	Histopathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
NEUROLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Neurologie	
Danmark	Neurologi eller medicinske nervesygdomme	
Deutschland	Neurologie	
Ελλάς	Νευρολογία	
España	Neurología	
France	Neurologie	
Ireland	Neurology	
Italia	Neurologia	
Luxembourg	Neurologie	
Nederland	Neurologie	
Osterreich	Neurologie	
Portugal	Neurologia	
Suomi/Finland	Neurologia/neurologi	
Sverige	Neurologi	
United Kingdom	Neurology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
PSICHIATRIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Psychiatrie	
Danmark	Psykiatri	
Deutschland	Psychiatrie und Psychotherapie	
Ελλάς	Ψυχιατρική	
España	Psiquiatría	
France	Psychiatrie	
Ireland	Psychiatry	
Italia	Psichiatria	
Luxembourg	Psychiatrie	
Nederland	Psychiatrie	
Osterreich	Psychiatrie	
Portugal	Psiquiatria	
Suomi/Finland	Psykiatria/psykiatri	
Sverige	Psykiatri	
United Kingdom	General psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
RADIODIAGNOSTICA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Radiodiagnose/ röntgendiagnose	
Danmark	Diagnostik radiologi eller rontgenundersøelse	
Deutschland	Diagnostische Radiologie	
Ελλάς	Ακτινοδιαγνωστική	
España	Radiodiagnóstico	
France	Radiodiagnostic et imagerie médicale	
Ireland	Diagnostic radiology	
Italia	Radiodiagnostica	
Luxembourg	Radiodiagnostic	
Nederland	Radiologie	
Osterreich	Medizinische Radiologie-Diagnostik	
Portugal	Radiodiagnóstico	
Suomi/Finland	Radiologia/radiologi	
Sverige	Medicinsk radiologi	
United Kingdom	Clinical radiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
RADIOTERAPIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Radiothérapie-oncologie/ radiotherapie-oncologie	
Danmark	Onkologi	
Deutschland	Strahlentherapie	
Ελλάδα	Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία	
España	Oncología radioterápica	
France	Oncologie radiothérapique	
Irland	Radiotherapy	
Italia	Radioterapia	
Luxembourg	Radiothérapie	
Nederland	Radiotherapie	
Österreich	Strahlentherapie- Radioonkologie	
Portugal	Radioterapia	
Suomi/Finland	Syöpötauti/cancersuikdomar	
Sverige	Tumörsuikdomar (allmän onkologi)	
United Kingdom	Clinical oncology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
BIOLOGIA CLINICA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Biologie clinique/ klinische biologie	
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Análisis clínicos	
France	Biologie médicale	
Irland		
Italia	Patologia clinica	
Luxembourg	Biologie clinique	
Nederland		
Österreich	Medizinische Biologie	
Portugal	Patologia clínica	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
EMATOLOGIA BIOLOGICA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France	Hématologie	
Irland		
Italia		
Luxembourg	Hématologie biologique	
Nederland		
Österreich		
Portugal	Hematologia clínica	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MICROBIOLOGIA - BATTERIOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk mikrobiologi	
Deutschland	Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie	
Ελλάς	1. Ιατρική Βιοπαθολογία 2. Μικροβιολογία	
España	Microbiología y parasitología	
France		
Irlande	Microbiologv	
Italia	Microbiologia e virologia	
Luxembourg	Microbiologie	
Nederland	Medische microbiologie	
Osterreich	Hygiene und Mikrobiologie	
Portugal		
Suomi/Finland	Klininen mikrobiologia/ klinisk mikrobiologi	
Sverige	Klinisk bakteriologi	
United Kingdom	Medical microbiology and virology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
BIOCHIMICA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk biokemi	
Deutschland		
Ελλάς		
España	Bioquímica clinica	
France		
Irlande	Chemical pathology	
Italia	Biochimica clinica	
Luxembourg	Chimie biologique	
Nederland	Klinische chemie	
Osterreich	Medizinische und Chemische Labordiagnostik	
Portugal		
Suomi/Finland	Klininen kemia/ klinisk kemi	
Sverige	Klinisk kemi	
United Kingdom	Chemical pathology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
IMMUNOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk immunologi	
Deutschland		
Ελλάς		
España	immunología	
France		
Irlande	Clinical immunology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Osterreich	Immunologie	
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige	Klinisk immunologi	
United Kingdom	Immunology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA PLASTICA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/ plastische, reconstructieve en esthetische heekunde	
Danmark	Plastikkirurgi	
Deutschland	Plastische Chirurgie	
Ελλάδα	Πλαστική Χειρουργική	
España	Cirugía plástica y reparadora	
France	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique	
Ireland	Plastic surgery	
Italia	Chirurgia plastica e ricostruttiva	
Luxembourg	Chirurgie plastique	
Nederland	Plastische chirurgie	
Osterreich	Plastische Chirurgie	
Portugal	Cirurgia plástica e reconstrutiva	
Suomi/Finland	Plastiikkirurgia/ plastikkirurgi	
Sverige	Plastikkirurgi	
United Kingdom	Plastic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA TORACICA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie thoracique/ heekunde op de thorax	
Danmark	Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme	
Deutschland	Herzchirurgie	
Ελλάδα	Χειρουργική Θώρακος	
España	Cirurgia torácica	
France	Chirurgie thoracique et cardiovasculaire	
Ireland	Thoracic surgery	
Italia	Chirurgia toracica	
Luxembourg	Chirurgie thoracique	
Nederland	Cardio-thoracale chirurgie	
Osterreich		
Portugal	Cirurgia cardiotorácica	
Suomi/Finland	Sydenta rintaelinkirurgia/ hjärt- och thoraxkirurgi	
Sverige	Thoraxkirurgi	
United Kingdom	Cardio-thoracic surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il titolo
CHIRURGIA PEDIATRICA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland	Kinderchirurgie	
Ελλάδα	Χειρουργική Παιδών	
España	Cirurgia pediátrica	
France	Chirurgie infantile	
Ireland	Paediatric surgery	
Italia	Chirurgia pediatrica	
Luxembourg	Chirurgie pédiatrique	
Nederland		
Osterreich	Kinderchirurgie	
Portugal	Cirurgia pediátrica	
Suomi/Finland	Lastenkirurgia/ barokirurgi	
Sverige	Barn- och ungdomskirurgi	
United Kingdom	Paediatric surgery	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA VASCOLARE		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie des vaisseaux/ bloedvatenheelkunde	
Danmark	Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme	
Deutschland		
Ελλάς	Αγγειοχειρουργική	
España	Angiología y cirugía vascular	
France	Chirurgie vasculaire	
Irland		
Italia	Chirurgia vascolare	
Luxembourg	Chirurgie vasculaire	
Nederland		
Osterreich		
Portugal	Cirurgia vascular	
Suomi/Finland	Verisuonikirurgia/kärkirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CARDIOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Cardiologie	
Danmark	Kardiologi	
Deutschland		
Ελλάς	Καρδιολογία	
España	Cardiología	
France	Pathologie cardio-vasculaire	
Irland	Cardiology	
Italia	Cardiologia	
Luxembourg	cardiologie et angiologie	
Nederland	Cardiologie	
Osterreich		
Portugal	Cardiologia	
Suomi/Finland	Kardiologia/kardiologi	
Sverige	Kardiologi	
United Kingdom	Cardiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
GASTROENTEROLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Gastro-entérologie/gastroenterologie	
Danmark	Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme	
Deutschland		
Ελλάς	Γαστροεντερολογία	
España	Aparato digestivo	
France	Gastro-entérologie et hépatologie	
Irland	Gastro-enterology	
Italia	Gastroenterologia	
Luxembourg	Gastro-entérologie	
Nederland	Gastro-enterologie	
Osterreich		
Portugal	Gastroenterologia	
Suomi/Finland	gastroenterologia/gastroenterologi	
Sverige	medicinsk gastroenterologi och hepatologi	
United Kingdom	Gastro-enterology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
REUMATOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Rhumathologie/ reumatologie	
Danmark	Reumatologi	
Deutschland		
Ελλάδα	Ρευματολογία	
España	Reumatología	
France	Rhumathologie	
Ireland	Rheumatology	
Italia	Reumatologia	
Luxembourg	Rhumathologie	
Nederland	Reumatologie	
Osterreich		
Portugal	Reumatologia	
Suomi/Finland	Reumatologia/ reumatologi	
Sverige	Reumatologi	
United Kingdom	Rheumatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
EMATOLOGIA GENERALE		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Hematologi eller blodsygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Αιματολογία	
España	Hematología y Hemoterapia	
France		
Ireland	Haematology	
Italia	Ematologia	
Luxembourg	Hématologie	
Nederland		
Osterreich		
Portugal	Imuno-hemoterapia	
Suomi/Finland	Klininen hematologia/Klinisk hematologi	
Sverige	Hematologi	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
ENDOCRINOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Ενδοκρινολογία	
España	Endocrinología y nutrición	
France	Endocrinologie, maladies métaboliques	
Ireland	Endocrinology and diabetes mellitus	
Italia	Endocrinologia e malattie del ricambio	
Luxembourg	Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition	
Nederland		
Osterreich		
Portugal	Endocrinologia	
Suomi/Finland	Endokrinologia/ endokrinologi	
Sverige	Endokrina sjukdomar	
United Kingdom	Endocrinology and diabetes mellitus	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
FISIOTERAPIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine physique et réadaptation/ fysische geneeskunde en revalidatie	
Danmark		
Deutschland	Physikalische und Rehabilitative Medizin	
Ελλάς	Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση	
España	Rehabilitación	
France	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Irland		
Italia	Medicina fisica e riabilitazione	
Luxembourg	Rééducation et réadaptation fonctionnelles	
Nederland	Revalidatiegeneeskunde	
Osterreich	Physikalische Medizin	
Portugal	Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação	
Suomi/Finland	Fysioterapia/fysiatri	
Sverige	Rehabiliteringsmedicin	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
STOMATOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάς		
España	Estomatología	
France	Stomatologie	
Irland		
Italia	Odontostomatologie	
Luxembourg	Stomatologie	
Nederland		
Osterreich		
Portugal	Estomatologia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
NEUROPSICHIATRIA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Neuropsychiatrie	
Danmark		
Deutschland	Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)	
Ελλάς	Νευρολογία - Ψυχιατρική	
España		
France	Neuropsychiatrie	
Irland		
Italia	Neuropsichiatria	
Luxembourg	Neuropsychiatrie	
Nederland	Zenuw - en zielsziekten	
Osterreich	Neurologie und Psychiatrie	
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien	Dermato-vénérologie/Dermato-venerologie	
Danmark	Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme	
Deutschland	Haut- und Geschlechtskrankheiten	
Ελλάς	Δερματολογία - Αφροδισιολογία	
España	Dermatología médico-quirúrgica y venerología	
France	Dermatologie et vénéréologie	
Ireland		
Italia	Dermatologia e venerologia	
Luxembourg	Dermato-vénérologie	
Nederland	Dermatologie en venerologie	
Österreich	Haut- und Geschlechtskrankheiten	
Portugal	Dermatovenerologia	
Suomi/Finland	Inhoaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi	
Sverige	Hud- och könssjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
DERMATOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Dermatology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Dermatology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
VENEREOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάς		
España		
France		
Ireland	Venerology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Genito-urinary medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
RADIOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland	Radiologie	
Ελλάδα	Ακτινολογία - Ραδιολογία	
España	Electroradiología	
France	Electro-radiologie	
Irland		
Italia	Radiologia	
Luxembourg	Electroradiologie	
Nederland	Radiologie	
Osterreich	Radiologie	
Portugal	Radiologia	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA TROPICALE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France		
Irland	Tropical medicine	
Italia	Medicina tropicale	
Luxembourg		
Nederland		
Osterreich	Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene	
Portugal	Medicina tropical	
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Tropical medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
PSICHIATRIA INFANTILE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Børne- og ungdomspsykiatri	
Deutschland	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	
Ελλάδα	Παιδοψυχιατρική	
España		
France	Pédo-psychiatrie	
Irland	Child and adolescent psychiatry	
Italia	Neuropsichiatria infantile	
Luxembourg	Psychiatrie infantile	
Nederland		
Osterreich		
Portugal	Pedopsiquiatria	
Suomi/Finland	Lasterpsykiatria/ barnpsykiatri	
Sverige	Barn- och ungdomspsykiatri	
United Kingdom	Child and adolescent psychiatry	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
GERIATRIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Geriatr eller alderdommens sygdomme	
Deutschland		
Eλλάς		
España	Geriatría	
France		
Irland	Geriatrics	
Italia	Geriatra	
Luxembourg		
Nederland	Klinische geriatric	
Osterreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Geriatra/geriatri	
Sverige	Geriatrik	
United Kingdom	Geriatrics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MALATTIE RENALI		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Nefrologi eller medicinske nyresygdomme	
Deutschland		
Eλλάς	Νεφρολογία	
España	Nefrología	
France	Nephrologie	
Irland	Nephrology	
Italia	Nefrologia	
Luxembourg	Nephrologie	
Nederland		
Osterreich		
Portugal	Nefrologia	
Suomi/Finland	Nefrologia/ nefrologi	
Sverige	Medicinska nursesjukdomar (nefrologi)	
United Kingdom	Renal medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MALATTIE INFETTIVE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Infektionsmedicin	
Deutschland		
Eλλάς		
España		
France		
Irland	Communicable diseases	
Italia	Malattie infettive	
Luxembourg		
Nederland		
Osterreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Infektiosairaudet/ infektionssjukdomar	
Sverige	Infektionssjukdomar	
United Kingdom	Infectious diseases	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
IGIENE E MEDICINA SOCIALE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Samfundsmedicin	
Deutschland	Öffentlicher Gesundheitsdienst	
Eλλάς	Κοινωνική Ιατρική	
España	Medicina Preventiva y Salud Pública	
France	Santé publique et médecine sociale	
Ireland	Community medicine	
Italia	Igiene e medicina sociale	
Luxembourg	Santé publique	
Nederland	Maatschappij en gezondheid	
Österreich	Sozialmedizin	
Portugal		
Suomi/Finland	Terveystieteiden tutkimuskeskus	
Sverige	Socialmedicin	
United Kingdom	Public health medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
FARMACOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk farmakologi	
Deutschland	Pharmakologie und Toxikologie	
Eλλάς		
España	Farmacología clínica	
France		
Ireland	Clinical pharmacology and therapeutics	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich	Pharmakologie und Toxikologie	
Portugal		
Suomi/Finland	Klininen farmakologia ja lääketieteellinen / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling	
Sverige	Klinisk farmakologi	
United Kingdom	Clinical pharmacology and therapeutics	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA DEL LAVORO		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde	
Danmark	Arbejdsmedicin	
Deutschland	Arbeitsmedizin	
Eλλάς	Ιατρική του Εργασίας	
España		
France	Médecine du travail	
Ireland	Occupational medicine	
Italia	Medicina del lavoro	
Luxembourg	Médecine du travail	
Nederland	Arbeid en gezondheid, bedrijfs-geneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekerings-geneeskunde	
Österreich	Arbeits- und Betriebsmedizin	
Portugal	Medicina do trabalho	
Suomi/Finland	Työterveystieteiden tutkimuskeskus / företagshälsovård	
Sverige	Yrkes- och miljömedicin	
United Kingdom	Occupational medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
ALLERGOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 3 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomheds sygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα	Αλλεργιολογία	
España	Alergología	
France		
Irland		
Italia	Allergologia ed immunologia clinica	
Luxembourg		
Nederland	Allergologie, en Inwendige Geneeskunde	
Osterreich		
Portugal	Imuno-alergologia	
Suomi/Finland		
Sverige	Allergisjukdomar	
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien	Chirurgie abdominale/ heekunde op het abdomen	
Danmark	Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave- tarmsygdomme	
Deutschland		
Ελλάδα		
España	Cirugía del aparato digestivo	
France	Chirurgie viscérale et digestive	
Irland		
Italia	Chirurgia dell'apparato digestivo	
Luxembourg	Chirurgie gastro-entérologique	
Nederland		
Osterreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi	
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA NUCLEARE		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Médecine nucléaire/ nucléaire geneeskunde	
Danmark	Klinisk fysiologi og nuklearmedicin	
Deutschland	Nuklearmedizin	
Ελλάδα	Πυρηνική Ιατρική	
España	Medicina nuclear	
France	Médecine nucléaire	
Irland		
Italia	Medicina nucleare	
Luxembourg	Médecine nucléaire	
Nederland	Nucleaire geneeskunde	
Osterreich	Nuklearmedizin	
Portugal	Medicina nuclear	
Suomi/Finland	Klininen Fysiologia ja isotooppiäätiede/ Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin	
Sverige		
United Kingdom	Nuclear medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
MEDICINA INFORTUNISTICA		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάς		
España		
France		
Irlande	Accident and emergency medicine	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Osterreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	Accident and emergency medicine	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
NEUROFISIOLOGIA		
Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark	Klinisk neurofysiologi	
Deutschland		
Ελλάς		
España	Neurofisiología clínica	
France		
Irlande	Neurophysiology	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Osterreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Klininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi	
Sverige	Klinisk neurofysiologi	
United Kingdom	Clinical neurophysiology	

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE		
(formazione di base di medico)		
Durata minima della specializzazione: 5 anni		
Belgique/België/Belgien		
Danmark		
Deutschland		
Ελλάς		
España	Cirugía oral y maxilofacial	
France	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie	
Irlande		
Italia	Chirurgia maxillo-facciale	
Luxembourg	Chirurgie maxillo-faciale	
Nederland		
Osterreich	Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie	
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom		

Paese	Titolo del diploma	Ente che rilascia il diploma
CHIRURGIA DENTARIA, DELLA BOCCA E MAXILLO FACIALE (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della specializzazione: 4 anni		
Belgique/België/Belgien	Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/ stomatologie en mond-, kaak- en aangezichts chirurgie	
Danmark		
Deutschland	Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	
Ελλάδα		
España		
France		
Ireland	Oral and maxillo-facial surgery	
Italia		
Luxembourg	Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale	
Nederland		
Osterreich		
Portugal		
Suomi/Finland	Suu- ja leukakirurgia/ oral och maxillofacial kirurgi	
Sverige		
United Kingdom	Oral and maxillo-facial surgery	